

CONFLITTO DI INTERESSI

SI1202B - FEDERICO D'INCÀ - MINISTRO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO - PARERE POST CARICA

Roma, 9 dicembre 2022

Oggetto: *richiesta di parere relativamente al regime delle incompatibilità post carica ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", pervenuta in data 23 novembre 2022*

Illustre Dottore,

in data 23 novembre 2022 è pervenuta in Autorità una nota con la quale Ella richiede un parere in ordine alla compatibilità tra la carica di Ministro per i Rapporti con il Parlamento, da Lei ricoperta sino al 21 ottobre 2022, e l'assunzione di incarichi consulenziali a favore delle società Luxottica Group S.p.A., Save S.p.A. e Banca Finint S.p.A..

In relazione a tale richiesta l'Autorità, nella riunione del giorno 6 dicembre 2022, ha deliberato il seguente parere.

Le fattispecie in esame sono da ricondurre all'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 20 luglio 2004, n. 215, disposizione richiamata dall'articolo 2, comma 4, della medesima legge, in base al quale *"l'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta"*.

Al riguardo, l'Autorità ha costantemente ritenuto che la disposizione in esame sia essenzialmente intesa ad escludere in radice anche la mera eventualità che l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla carica di governo possa essere influenzato o distorto dall'interesse del titolare a preconstituirsì benefici futuri, ad esempio in termini di incarichi successivi alla cessazione della carica governativa. In questo senso, l'elemento di discontinuità introdotto dal legislatore nei rapporti tra gli ex titolari di carica e gli enti o le società che operino prevalentemente nei settori interessati dalle specifiche funzioni esercitate nel corso del mandato governativo, è finalizzato a salvaguardare l'imparzialità dell'azione pubblica, che rappresenta il principio cardine della disciplina sul conflitto di interessi.

L'indagine sugli elementi della connessione e della prevalenza, di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 20 luglio 2004, n. 215, è finalizzata a verificare quali siano i settori di attività prevalente delle società o degli enti a favore dei quali o presso i quali dovrà essere svolto l'incarico, indagando se sussistano, per tali attività, profili di connessione con le funzioni e le competenze istituzionali del titolare di carica.

La valutazione si concentra sull'analisi astratta delle attribuzioni della carica governativa, accertandone l'idoneità a coinvolgere quegli stessi settori nei quali le società o gli enti operano in via prevalente, verificando altresì se possa sussistere, in fatto, un legame fra le attribuzioni del titolare di carica e gli enti o le società interessate (attraverso, ad esempio, il potere di nominare i vertici oppure per effetto di pregressi rapporti contrattuali delle società o degli enti con il dicastero interessato).

Nei numerosi precedenti condotti dall'Autorità in tema di divieti post carica, i requisiti della connessione e della prevalenza sono stati ampiamente approfonditi. Con riferimento alla connessione, è stato ritenuto che l'analisi non può esaurirsi nell'accertamento della mera coincidenza di materie, ma deve essere condotta anche avendo riguardo all'eventuale esercizio di poteri pubblici e di funzioni esercitate sulle società o nei settori in cui esse operano, nonché ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra le parti. Con riguardo alla prevalenza, l'analisi deve invece essere effettuata considerando il peso delle attività connesse rispetto al complesso delle attività societarie.

Nel caso di specie, tenuto conto delle attribuzioni a Lei delegate in qualità di Ministro con il D.P.C.M. 15 febbraio 2021, l'applicazione dei criteri sopra indicati conduce a ritenere che non sussistano impedimenti all'assunzione degli incarichi consulenziali sopra indicati.

Rileva infatti osservare come, tra le attribuzioni a Lei delegate, non figurassero materie direttamente riconducibili agli ambiti di attività di Luxottica Group S.p.A., di Save S.p.A., né di Banca Finint S.p.A.. Luxottica Group S.p.A. risulta operare infatti, in via del tutto prevalente, nel settore del design, produzione e distribuzione di occhiali; Save S.p.A. è una holding di partecipazioni che opera principalmente nella gestione di aeroporti; Banca Finint è una banca di investimento che opera nel mercato italiano del corporate & investment banking, della finanza strutturata e dell'asset management.

Sotto altro profilo, non risulta che, in ragione della carica di governo, Le siano stati attribuiti poteri autoritativi, amministrativi o di regolazione nei settori sopra individuati, né che la S.V. abbia intrattenuto rapporti giuridici o economici con le società di cui trattasi.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, deve pertanto escludersi la sussistenza del rapporto di connessione, richiesto ai fini della configurabilità del divieto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 20 luglio 2004, n.

215, come richiamato dallo stesso articolo 2, comma 4, tra i settori nei quali operano le società in considerazione e le materie da Lei trattate in veste di Ministro per i Rapporti con il Parlamento.

Si rende noto che il presente parere, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento sul conflitto di interessi, è soggetto alla pubblicazione sul bollettino dell'Autorità, salve "*eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate*".

Si chiede pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del parere, la sussistenza di eventuali esigenze di riservatezza, motivandone le specifiche ragioni.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi